

## Sul ruolo dei COMUNI nella riforma dello statuto

Jens Woelk

Nello statuto manca una disciplina organica e di principio sull'autogoverno a livello locale.

La competenza ordinamentale riguardante gli enti locali spetta, a differenza delle altre Regioni, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, come competenza di tipo primario (art. 4, n. 3 e art. 65 statuto). Le Province autonome hanno competenze in materia di finanza locale (art. 81 statuto), enti intermedi, controllo sugli enti locali, riguardo il Consiglio delle Autonomie Locali nonché le competenze (amministrative).

Per questo peculiare rapporto diretto fra Regione e Province autonome, da una parte, e Comuni, dall'altra, rende opportuno l'introduzione di una normativa di principio a livello statutario. Per un orientamento sui possibili contenuti può servire la Carta europea dell'autogoverno locale, ratificata dall'Italia nel 1989 (con L. 439/1989); tale convenzione contiene principi fondamentali per il governo locale e può essere considerata, essendo stata ratificata da tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, un vero denominatore comune per tali principi a livello europeo.<sup>1</sup>

Considerando la competenza ordinamentale per il governo locale, sarebbe **opportuno richiamare alcuni** dei suoi **principi nello statuto** per orientare la legislazione regionale e provinciale in materia di governo locale:

- **Riconoscimento** dell'autonomia dei Comuni e del ruolo dell'autogoverno locale, anche con riferimento alle forme associate  
*Art. 3.1 Carta autogoverno locale:*  
"Per l'autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici."
- Competenza generale per gli affari locali e principio di **sussidiarietà**  
*Art. 4.3 Carta autogoverno locale:*  
"L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia."  
Proprio tale principio può anche portare alla necessità di una gestione di alcune funzioni in forma associata, considerando dimensioni e capacità del singolo Comune.
- **Consultazione:** oltre al principio generale, si dovrebbe menzionare il Consiglio delle Autonomie locali come organo consultivo.  
*Art. 4.6 Carta autogoverno locale:*  
"Gli enti locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di pianificazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente."  
Tale obbligo di consultazione potrebbe essere legato alla partecipazione del Consiglio delle Autonomie locali.

---

<sup>1</sup> Carta europea dell'autogoverno locale: [https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122?coconventions\\_WAR\\_coeconventionsportlet\\_languageId=it\\_IT](https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122?coconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=it_IT)

Testo in lingua italiana:

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f40f>

- Principio di **corrispondenza fra funzioni e risorse finanziarie** (*Konnexitätsprinzip*):  
*Art. 9.2 Carta autogoverno locale:*  
“Le risorse finanziarie degli enti locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla legislazione.”  
Tale principio dev’essere comunque controbilanciato dall'adeguatezza e dalla sostenibilità delle gestioni locali nonché dalla responsabilità degli enti locali.

Trento, 24 novembre 2016